

ORIGINALE

N [redacted] R. G. Notizie di reato  
N [redacted] R. G. Dibattimento



**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - I sezione  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. [redacted]  
all' udienza dibattimentale del [redacted]  
Con l'intervento del P.M. Dott. [redacted]

e [redacted]  
con l'assistenza del assistente giudiziario [redacted]

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della  
la seguente  
**SENTENZA**

Nei confronti di:

[redacted]

[redacted]

Sentenza N. <u>1684/21</u> del <u>20/04/2021</u>
<b>APPELLO</b> N°: _____ Reg. Impugnazioni
<b>RICORSO CASSAZIONE</b> N°: _____ Reg. Impugnazioni
<b>ARRESTATO</b> il: _____
<b>SCARCERATO</b> il: _____
<b>SENTENZA DEPOSITATA IN CANCELLERIA</b> il: <u>17 MAG. 2021</u>
<b>DATA IRREVOCABILITA'</b> _____
<b>ESTRATTO ESECUTIVO P.M.</b> _____
<b>Reg. Rec. Crediti</b> Art.: _____
<b>Scheda al Casellario Giudiziale</b> il: _____

## IMPUTATO

Delitto di cui agli aa. 81 cpv anzi (all'udienza del 20/04/2021 il PM dispone la correzione errore materiale espungendo dal Capo d'imputazione il riferimento all'art. 81 cpv cp) 56/629 primo comma cp perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso ed anche in tempi diversi, cp dicendogli "ti ammazzo, ti squarto, ti rompo, vengo qua con tutti gli amici rumeni e spacchiamo tutto" e "ti sparo, ti ammazzo, ci devi dare i soldi" tentava di costringere [REDACTED] a consegnargli imprecisate somme di denaro:

[REDACTED]



In esito all'odierna udienza, sentiti:  
le parti presenti concludono come in atti.

[REDACTED]

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto che dispone il giudizio emesso in data 19.02.2020, [REDACTED] era tratto innanzi a questo Tribunale per rispondere del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 56, 629 c.p., così come descritto in imputazione. All'udienza del 22.09.2020, il giudice, verificata la regolare costituzione delle parti, ordinava procedersi in assenza dell'imputato ex art. 420-bis c.p.p. Veniva, dunque, dichiarato aperto il dibattimento e ammesse le prove richieste. Il giorno 20.04.2021, il Pubblico Ministero correggeva il capo di imputazione espungendo dallo stesso la data 18.07.2019 nonché il riferimento all'art. 81 cpv. c.p. Si escutevano i testi [REDACTED]

All'esito della discussione, il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo, riservandosi il termine di giorni 45 per il deposito della motivazione.

2. Dalle risultanze processuali è emerso quanto segue. L'odierno procedimento ha tratto origine dalla denuncia-querela sporta in data [REDACTED] da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], nato in [REDACTED]. Ascoltato in dibattimento, il querelante ha riferito di aver conosciuto l'odierno imputato in quanto compagno di tale [REDACTED] dipendente del ristorante [REDACTED]

[REDACTED] da lui gestito. Sul punto, il teste specificava che la predetta aveva prestato servizio occasionalmente in forza di un contratto c.d. "a chiamata" (*rectius*: contratto di lavoro intermittente), vale a dire un accordo mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo secondo le esigenze o in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. Nel caso di specie, tale rapporto si estrinsecava in un'unica presenza settimanale della [REDACTED] o con cadenza leggermente inferiore sulla base dei bisogni del [REDACTED] (cfr. verbale di trascrizione della deposizione resa da [REDACTED] all'udienza del 20.04.2021, p. 4). Venuta meno l'esigenza in parola e conseguentemente la necessità di servirsi delle prestazioni della lavoratrice, il teste, trascorse circa due settimane dall'interruzione del rapporto, la invitava a consegnare la divisa da lavoro ancora in suo possesso. A tal fine, in data 07.05.2019 la stessa si recava presso il ristorante in compagnia del fidanzato nonché odierno imputato [REDACTED]. Quest'ultimo, rivolgendosi principalmente al [REDACTED], manifestava la sua insoddisfazione per la breve durata dell'impiego della compagna e per la relativa retribuzione; al contempo, esplicitando il suo stato di indigenza economica, lo sollecitava, con progressiva insistenza, a consegnargli ulteriori somme di denaro quali compensi per l'attività svolta dalla suddetta. Visto il rifiuto del teste di ottemperare alla richiesta in ragione dell'asserito adempimento alle prestazioni dovute, lo [REDACTED] assumeva un atteggiamento aggressivo, proferendo nei suoi confronti parole del tipo "ti ammazzo, ti spacco, vengo con i miei amici rumeni, faccio un macello, ti

*distruggo il locale” e, avvicinandosi allo stesso con fare minaccioso, lo costringeva ad arretrare per il timore di essere aggredito (“[...] veniva verso di me proprio quando mi minacciava come per dire “ti faccio qualcosa”. Io sono arretrato però non mi ha toccato, non mi ha mai toccato. [...] Mi sono sentito minacciato”; cfr. verb. cit., p. 5). Il [REDACTED] specificava di aver ritenuto opportuno, per tale ragione, allontanarsi dal predetto, in quel momento all’esterno del locale (“Niente, io ho preso su e sono andato via perché era davanti al ristorante e me ne sono andato nel ristorante – Lei è tornato dentro il ristorante e loro sono rimasti fuori? – Sì, loro... Sarà rimasto lì qualche minuto e poi è andato via anche lui perché non c’era più”; cfr. verb. cit., p. 7). Infine, sottolineava che, nella circostanza, erano presenti, oltre alla [REDACTED] che assumeva un atteggiamento passivo seppur evidentemente consenziente, anche altri soggetti, individuati in [REDACTED] e la madre di quest’ultima. I primi due, sentiti in udienza, confermavano la loro presenza nelle mura dell’episodio descritto e fornivano riscontri precisi e concordanti alla versione fornita dal [REDACTED]. In specie, il [REDACTED], socio della persona offesa, ribadiva quanto riferito dal primo rispetto alle caratteristiche del rapporto lavorativo precedentemente intrattenuto con la [REDACTED], alla condotta violenta e minacciosa posta in essere dall’odierno imputato e ai motivi che avevano portato quest’ultimo ad agire in tal senso, individuati in una richiesta di soldi ulteriori per il lavoro svolto dalla compagna (“[...] ha cominciato ad alterarsi dicendo che avevano bisogno e volevano più soldi però se non ha lavorato molto cioè uno non può guadagnare quello che... E poi dopo si è alterato ancora di più, ha cominciato a fare delle minacce un po’ pesanti... Ha cominciato ad avvicinarsi in maniera un po’ troppo aggressiva e minacciandolo [...] Non mi ricordo adesso esattamente le parole però l’ha minacciato pesantemente”; cfr. verbale di trascrizione della deposizione resa da [REDACTED] all’udienza del 20.04.2021, p. 9). Per quanto attiene alla reazione del [REDACTED] attestava la sua scelta di allontanarsi dallo [REDACTED] sottolineando la preoccupazione del socio per le minacce subite. Analoghe risposdenze alla ricostruzione in commento emergevano dalla deposizione di [REDACTED], all’epoca dei fatti pizzaiolo del ristorante. Quest’ultimo aggiungeva di essere stato il primo destinatario delle richieste dell’odierno imputato, il quale, urlando, aveva attirato la sua attenzione; inoltre, anch’egli individuava il motivo della condotta in una pretesa di tipo economico per la progressiva attività lavorativa svolta dalla compagna (“ho visto [REDACTED] l’ex ragazza che lavora con noi, con il suo ragazzo e lui sta urlando, dice “se non mi dà soldi io spacco tutti, brucio a tutti” – “Ma urlava nei confronti di chi?” – “Così, da solo per sentirci tutti perché lui sa siamo dentro, per quello sono uscito [...] lui mi ha detto: “Dobbiamo prendere soldi, se non mi dà soldi spacco tutto, brucio a tutti”, ha urlato fortissimo. Poi un sacco di cose come “se non mi dà soldi, io lo ammazzo”, cose del genere.*

Ho chiamato subito [redacted], lui venuto subito e poi cominciato a urlare anche con [redacted] e fuori"; cfr. verbale di trascrizione della deposizione resa da [redacted] all'udienza del 20.04.2021, p. 12). Affermava, infine, di essere a conoscenza del completo adempimento, da parte del [redacted] dei pagamenti in favore della [redacted] (cfr. verb. cit. pp. 13-14).

Le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa, la quale ha esposto l'accaduto in maniera chiara, precisa e coerente, fornendo una ricostruzione completa della vicenda, appaiono sostanzialmente attendibili anche grazie ai diversi riscontri emersi nel corso dell'istruttoria, ed in specie dalle deposizioni rese dai diversi testi escussi, tutti presenti al momento dei fatti oggetto del presente procedimento.

Alla luce di quanto sopra, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di pervenire ad un giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato per i fatti lui contestati in imputazione. Tuttavia, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, tali fatti devono essere ricondotti nell'ambito della fattispecie ex artt. 56 e 393 c.p., disciplinante il delitto tentato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, e non invece nel diverso tentativo di estorsione ex artt. 56 e 629 c.p. indicato in imputazione. Sul punto, si rendono necessarie alcune brevi considerazioni. Com'è noto, il rapporto tra le due fattispecie qui richiamate è stato oggetto di un contrasto interpretativo incentrato sulla individuazione degli elementi idonei a stabilirne l'esatta definizione dei confini. Ad un orientamento largamente maggioritario che fondava la distinzione delle due ipotesi sull'elemento psicologico, si contrapponeva altro orientamento per il quale, invece, il *discrimen* tra i reati va ricercato nell'elemento oggettivo, dando valore preminente all'entità della violenza o della minaccia esercitata. In specie, nel primo caso si affermava che nel delitto ex art. 393 c.p. l'agente perseguirebbe un profitto nella convinzione ragionevole, anche se in ipotesi infondata, di esercitare un suo diritto giudizialmente azionabile; nell'estorsione, invece, l'agente perseguirebbe un profitto nella consapevolezza di non averne diritto (*ex multis*, Cass. pen., sez. II, n. 56400 del 22-11-2018; n. 1901 del 20-12-2016). Al contrario, l'altra tesi, valorizzando la materialità del fatto, affermava che nel delitto di cui all'art. 393 c.p. la condotta violenta o minacciosa non può mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza: di conseguenza, qualora l'azione si estrinsechi in forme di forza intimidatoria e sistematica pervicacia tali da eccedere ogni ragionevole intento di far valere un diritto, la coartazione dell'altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume *ex se* i caratteri dell'ingiustizia, così integrando il più grave delitto di estorsione (*ex multis*, Sez. V, n. 35563 del 15-07-2019; Sez. II, n. 33712 del 08-06-2017). Peraltro, nell'ambito dell'orientamento appena sommariamente enunciato, si formava un sotto-orientamento a parere del quale il delitto di estorsione sarebbe configurabile quando la condotta minacciosa o violenta, anche

se finalisticamente orientata al soddisfacimento di un preteso diritto, si estrinsechi nella costrizione della vittima attraverso l'annullamento della sua capacità volitiva; sarebbe invece configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando un diritto giudizialmente azionabile venga soddisfatto attraverso attività violente o minatorie che abbiano un epilogo "non costrittivo", ma "più blandamente persuasivo" (così, Sez. II, n. 11453 del 17-02-2016; Sez. II, n. 55137 del 03-07-2018). Nel tentativo di delimitare chiaramente gli ambiti applicativi delle due diverse tipologie di reato, le Sezioni Unite, all'esito dell'udienza del 16 luglio 2020, hanno ritenuto di aderire ad uno dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, stabilendo che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro non in relazione all'elemento oggettivo, valutato sulla base della gravità della violenza o della minaccia, bensì in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Cass. pen., Sez. Un., n. 29541 del 23-10-2020). Pertanto, se la materialità della condotta può risultare di fatto, simile (*"pur non esattamente sovrapponibile"*, cfr. Sez. Un. cit.) la differenza tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni consiste nella diversità dell'elemento soggettivo, in quanto nel primo l'agente vuole conseguire un profitto pur nella consapevolezza di non avere diritto alcuno; nel secondo invece, egli ha la coscienza di esercitare un diritto nella ragionevole, anche se errata, opinione della sua sussistenza, pur sapendo che il diritto stesso concerne una pretesa giudizialmente tutelabile. La Corte, peraltro, puntualizza la necessità per il giudice di verificare, preliminarmente alle caratteristiche dell'elemento psicologico, la sussistenza del profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito deve ricorrere per la configurabilità del delitto di ragion fattasi, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del delitto di estorsione. Le peculiarità del caso di specie rendono opportuno richiamare la posizione assunta dalle Sezioni Unite anche rispetto alla natura giuridica del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Suprema Corte, infatti, nella sentenza citata, ha ritenuto di aderire all'orientamento secondo cui la fattispecie individua un'ipotesi di reato proprio, escludendo, tuttavia, la configurazione dello stesso come reato proprio esclusivo o di mano propria, ossia una *species* della categoria generale che si caratterizza per il fatto che, in caso di realizzazione plurisoggettiva, potrà trovare applicazione esclusivamente se la condotta incriminata è realizzata dal titolare della qualifica richiesta dal legislatore. Tralasciando, per esigenze sistematiche, il richiamo ai diversi orientamenti presi in considerazione dalla Corte, interessa qui segnalare che la stessa si preoccupa di chiarire che il carattere proprio dei reati di ragion fattasi si collega alla stessa natura degli artt. 392 e 393 c.p., la cui disciplina di favore, alla luce della loro minore gravità sanzionatoria rispetto alle ipotesi, rispettivamente, di danneggiamento e violenza

privata, le cui condotte sono in essi necessariamente contenute, si giustifica solamente se l'autore vanta un proprio diritto e sia perciò legittimato ad agire in giudizio per la sua soddisfazione. Invero, e con specifica attinenza al presente procedimento, la sentenza individua il soggetto attivo non solo nell'effettivo titolare del diritto, ma altresì in coloro che vantino un particolare rapporto con il primo (per esempio, componenti del nucleo familiare) e agiscano nella piena, seppur errata, convinzione di esercitare legittimamente un diritto; ciò si evince dall'implicito riferimento, nella decisione, a tale possibilità allorché si nega la medesima estensione a terzi estranei al creditore, per i quali, in ragione della mancanza di un rapporto qualificato con il titolare, troverà applicazione, ricorrendone i presupposti, la più gravosa ipotesi di estorsione. Applicando tali principi, le condotte ascritte allo [REDACTED] nel capo d'imputazione devono ritenersi riconducibili al paradigma normativo dell'art. 393 c.p., da inquadrare nella sua forma tentata. La configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in luogo della più grave ipotesi di estorsione, si fonda essenzialmente sui motivi che hanno spinto l'odierno imputato ad agire con le modalità sopra descritte e sull'oggetto della pretesa.

A proposito si rileva come il predetto abbia inquadrato l'accaduto all'interno di una disputa tra la fidanzata ed il datore di lavoro il quale l'avrebbe sottopagata rispetto alla quantità di ore di servizio effettivamente svolte e non le avrebbe consegnato le relative buste paga né pagato i contributi. Per tale ragione la ragazza, unitamente allo stesso [REDACTED] si era rivolta al sindacato ed aveva deciso di ricorrere alle vie legali per ottenere il riconoscimento del lavoro svolto (cfr. verbale di interrogatorio di [REDACTED] in data 10.09.2019). Le prospettazioni dell'imputato risultano in qualche modo confortate dalle comunicazioni del sindacato e del difensore nell'interesse di [REDACTED] (documenti menzionati e di cui si attesta la produzione nello stesso verbale cit.) nonché dalla circostanza per cui il [REDACTED] non fu in grado di fornire agli investigatori alcun riscontro documentale né del contratto di lavoro con la [REDACTED] né delle buste paga delle mensilità relative al rapporto di lavoro (cfr. ordinanza GIP del 18.06.2019 in atti). Ulteriori argomenti logici a sostegno della verosimiglianza della situazione sopra delineata sono da rinvenirsi nel fatto che dall'istruttoria non sono emerse diverse ragioni idonee a motivare e provocare le richieste dello [REDACTED] nei confronti del [REDACTED] poi trascese nelle condotte minatorie sopra descritte. Né pare ragionevole che il predetto si sia recato dal predetto con lo scopo di estorcergli denaro portando con sé la fidanzata: La presenza di quest'ultima appare invece sintomatica della sua condivisione con il fidanzato delle pretese economiche che riteneva le fossero dovute e della ricerca in quest'ultimo di un valido ausilio per avanzarle al datore di lavoro. Del resto, tutti i testi ascoltati, seppure concordi nel riferire l'accaduto sono apparsi incerti nell'individuare le ragioni per cui l'imputato avrebbe dovuto richiedere ulteriore

denaro al datore di lavoro della sua fidanzata con il quale non aveva mai avuto personali rapporti di dipendenza ovvero di altro genere.

Nell'ambito di tale quadro probatorio, appare superata positivamente la verifica - preliminare al giudizio incentrato sull'elemento soggettivo - dell'effettiva tutelabilità della pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente che, peraltro, deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dal reo, dello strumento di tutela pubblico con quello privato. Ciò in quanto, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e come in precedenza già evidenziato, i delitti di ragion fattasi e di estorsione si distinguono, in via preliminare, in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione era diretta, in quanto "*tale requisito deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo*" (così, Sez. Un. cit.; Cass. pen., Sez. II, n. 52525 del 10/11/2016). Prescindendo dalla legittimità o meno della pretesa avanzata dallo [REDACTED] nonché della sussistenza del diritto da questi preteso - posto che la possibilità di ricorso al giudice deve intendersi come possibilità di fatto, indipendentemente dalla fondatezza dell'azione e quindi dall'esito eventuale della stessa - è evidente che, nel caso di specie, si tratti di una situazione giuridica - quale il presunto diritto alla retribuzione - *ictu oculi* tutelabile nelle sedi opportune. Tanto premesso, dagli elementi probatori evidenziati può ritenersi plausibile che lo [REDACTED] unitamente alla [REDACTED] si sia recato presso [REDACTED] al fine di ottenere soddisfazione da parte di [REDACTED] di quanto riteneva ancora dovuto alla fidanzata come compenso per le prestazioni lavorative da lei svolte. Su tale aspetto, i testimoni ascoltati hanno affermato in maniera concorde che l'imputato si rivolse con fare minaccioso e violento al titolare del locale, assumendo così un atteggiamento da vero *dominus* rispetto alle pretese in parola. Pertanto, alla luce del principio sopra ampiamente delineato, non può escludersi che effettivamente l'imputato abbia agito sulla base dell'elemento psicologico caratterizzante la fattispecie ex art. 393 c.p., avendo usato violenza e minaccia per porre in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a farsi arbitrariamente ragione da sé, nell'erronea convinzione di esercitare legittimamente - in vece della compagna - un preteso diritto nonostante fosse per certo consapevole della possibilità di adire l'autorità giudiziaria. Invero, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, a tal fine può ritenersi sufficiente anche la sola ragionevole convinzione dell'agente circa la sussistenza del diritto e l'azionabilità della pretesa. L'interpretazione "estensiva" offerta dalle Sezioni Unite nel definire la natura giuridica di reato proprio della fattispecie ex art. 393 c.p. e nell'individuare i soggetti attivi, consente di ricondurre nell'alveo di tale fattispecie le condotte accertate a carico dello [REDACTED]. La circostanza che l'imputato

non sia l'effettivo titolare del diritto vantato nei confronti della persona offesa non osta a tale giudizio, in ragione del rapporto affettivo intercorrente con la ████████ del suo agire, con comprovata coscienza e volontà, nella convinzione di attuare un diritto e ritenendo di poterlo legittimamente realizzare.

Per quanto concerne la configurabilità del tentativo, si rileva che trattasi di possibilità pacificamente ammessa dall'orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza di legittimità qualora la violenza o la minaccia posta in essere non sia seguita dalla realizzazione del risultato, quest'ultimo necessario ai fini della consumazione in ragione della natura di reato di evento del delitto in esame. Il concetto di farsi ragione da sé, del resto, presuppone il raggiungimento dello scopo; pertanto, quando si realizzano atti idonei diretti in modo non equivoco a raggiungere tale scopo, che tuttavia non si consegue, deve trovare pacificamente spazio l'ipotesi delittuosa derivante dal combinato disposto degli artt. 56 e 393 c.p. (cfr. Cass. pen., n. 29260 del 26-06-2018).

Così riconosciuta la responsabilità dell'imputato, questi non appare meritevole delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., in ragione del comportamento processuale tenuto e della mancanza di qualsiasi manifestazione di resipiscenza per la condotta posta in essere, connotata comunque da particolare gravità per il tenore delle minacce rivolte alla persona offesa nonché sicuramente sproporzionata alle caratteristiche della pretesa.

4. Venendo al trattamento sanzionatorio, alla luce dei criteri direttivi dettati dall'art. 133 c.p., singolarmente ed unitariamente valutati, pena equa da applicare, riqualificato ex art. 521 c.p.p. il fatto contestato nell'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 56 e 393 c.p., è quella di mesi otto di reclusione; alla condanna consegue, *ex lege*, il pagamento delle spese processuali. Non sussistono i presupposti per la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna: dirimenti, in tal senso, sono la predetta mancanza di resipiscenza e la gravità della condotta realizzata che, unitamente al precedente particolarmente recente attestato dal Certificato del Casellario Giudiziale, per il quale è già stata concessa la sospensione condizionale della pena, non consentono una prognosi fausta circa il futuro astenersi dell'imputato dal commettere nuovi reati.

Per quanto attiene alla parte civile, ai sensi degli artt. 82, secondo comma, e 523, secondo comma c.p.p., la mancata presentazione delle conclusioni scritte configura revoca tacita della costituzione in giudizio in quanto, trattandosi di pretesa civilistica, è necessario acquisire processualmente, con stabile documentazione, le precise richieste del danneggiato. Peraltro, tali requisiti non sono recuperabili neppure dall'atto costitutivo della parte civile ove non sono stati quantificate né le somme richieste a titolo di risarcimento né sono state richieste le spese di giudizio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 521 – 533 – 535 c.p.p.,

riqualificato il fatto nel delitto previsto e punito dagli artt. 56 e 393 c.p.,

dichiara

 responsabile di tale delitto e lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 533 c.p.p. fissa in giorni 45 il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Bologna, 20.04.2021

Il giudice



*Depositato in Cancelleria*

